

# REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI

## INDICE

1. Scopo ed ambito di applicazione .....	2
2. Riferimenti Normativi .....	2
3. Responsabilità.....	2
Articolo 1 - Oggetto, finalità ed ambito di applicazione.....	2
Articolo 2 - Presupposti necessari per il conferimento di incarichi esterni .....	3
Articolo 3 – Avvio della procedura di affidamento: individuazione del fabbisogno e modalità di accertamento dei presupposti per il conferimento di incarichi.....	4
Articolo 4 - Procedura comparativa .....	4
Articolo 5 – Elementi necessari e procedura di valutazione .....	6
Articolo 6 - Elenco dei professionisti o Short List.....	7
Articolo 7 - Affidamento dell'incarico e relativa disciplina.....	8
Articolo 8 - Tutela della riservatezza.....	8
Articolo 9 – Esclusioni e deroghe .....	10
Articolo 10 – Entrata In Vigore.....	11

## **1. SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

La presente procedura regola le attività di conferimento incarichi a professionisti esterni all'interno dell'AFAM SPA.

## **2. RIFERIMENTI NORMATIVI**

- ISO 9001 – Sistema di Gestione della Qualità
- SA 8000 – Responsabilità sociale e Etica (Social Accountability).
- D.Lgs. 231/01 e ss. mm. ii., Responsabilità amministrativa degli enti.
- Legge 190/2012 Anticorruzione
- Legge 33/2013 Trasparenza
- D. Lgs. 81/08 TU sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro
- D. Lgs. 196/03 Normativa sulla privacy
- D.L. 112/2008 conv. in Legge 133/2008, art. 18.

## **3. RESPONSABILITÀ**

La responsabilità dell'attuazione di questa procedura risiede in capo all'Amministratore Unico e al Responsabile dell'Anticorruzione nonché a tutte le figure che partecipano nel processo di selezione e valutazione dei professionisti ed alla stipula dei relativi incarichi professionali.

# **REGOLAMENTO**

## **ARTICOLO 1 - OGGETTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, l'affidamento degli incarichi, di cui al successivo comma 4, da parte delle Società a partecipazione pubblica, deve avvenire nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità.

2. Afam S.p.A., per il conseguimento dei propri scopi statutari, degli obiettivi, dei programmi e dei progetti di attività, può avvalersi di consulenti ed esperti mediante il conferimento di incarichi nelle forme del lavoro autonomo.

3. Il presente Regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di consulenza o collaborazione professionale a soggetti esterni, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità.

4. Rientrano nella presente disciplina tutti gli incarichi assegnati ad esperti esterni nelle ipotesi di contratto d'opera – artt. 2222 e ss. C.C. - e prestazione d'opera intellettuale - artt. 2229 e ss. C.C.-.

In particolare, il presente regolamento disciplina l'attribuzione di incarichi professionali a:

a- persone fisiche o società che esercitano attività professionali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi Albi o Elenchi previsti dalla legge, qualora l'oggetto dell'incarico sia riconducibile all'attività per cui il soggetto è iscritto all'Albo;

b- persone fisiche o società non iscritte in Albi o Elenchi, per i quali l'oggetto dell'incarico è riconducibile all'attività per la quale il soggetto comprovi il possesso di idonea esperienza e dichiarati di possedere partita iva.

## **ARTICOLO 2 - PRESUPPOSTI NECESSARI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI**

1. I presupposti per il conferimento degli incarichi secondo il presente Regolamento sono i seguenti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi, necessità o progetti specifici della Società, nonché risultare coerente con gli scopi e le esigenze di funzionamento della Società stessa;

b) L'Organo di Governo deve avere preliminarmente accertato - con le modalità di cui al successivo art. 3 - l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno e la conseguente necessità, adeguatamente motivata, di acquisire prestazioni esterne, con riferimento, esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti ipotesi:

- carenza od insufficienza dell'organico, che non consente di garantire il tempestivo ed efficace adempimento delle funzioni o delle necessità della Società;

- mancanza in capo all'organico della professionalità richiesta per lo svolgimento di un determinato incarico;

- necessità di ricorrere a competenze professionali esterne per materie ad elevato grado di complessità e specializzazione;
- sussistenza di un conflitto d'interessi, attuale o potenziale, in capo ai dipendenti in organico;
- altre situazioni oggettive e comprovate che rendano necessario il ricorso ad incarichi professionali esterni.

### **ARTICOLO 3 – AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO E MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI**

1. Per dare avvio alla procedura di affidamento dell'incarico, il competente organo di governo e di gestione della Società (Amministratore Unico o Amministratore delegato o Consiglio di Amministrazione) dovrà procedere:
  - a) all'individuazione della specifica necessità della Società;
  - b) alla individuazione della professionalità necessaria a soddisfare l'esigenza della Società;
  - c) ad una azione ricognitiva circa l'inesistenza ovvero l'insufficienza delle risorse già disponibili in organico all'interno della Società ed all'indicazione della motivazione che implica il ricorso all'affidamento dell'incarico all'esterno, ai sensi del precedente art. 2;
  - d) alla determinazione della durata, dell'oggetto e, ove possibile, del compenso presunto dell'incarico da conferire;
  - e) alla preventiva verifica della disponibilità di budget secondo il prevedibile costo dell'incarico stesso.

### **ARTICOLO 4 - PROCEDURA COMPARATIVA**

1. L'affidamento di ogni incarico avviene attraverso procedura comparativa, salvo i casi di deroga di cui al successivo art. 9.
2. Nel rispetto della disciplina vigente e salvo i casi di deroga di cui al successivo art. 9, l'affidamento di ogni incarico verrà preceduto da un avviso contenente:
  - a) l'oggetto, la durata ed, in generale, ogni informazione utile a specificare il tipo di prestazione richiesta;

b) i requisiti di onorabilità, tecnici, culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;

c) i criteri che si intendono utilizzare per la scelta dell'incaricato;

d) il compenso massimo proposto, ove predeterminabile da Afam S.p.A..

3. L'avviso, contenente gli elementi di cui al precedente comma 2, sarà inoltrato a mezzo posta raccomandata A/R o a mezzo PEC a non meno di cinque professionisti, individuati a sorteggio nell'ambito dell'Elenco o Short List, di cui al successivo art. 6, qualora istituito per la professionalità richiesta.

4. L'avviso di cui al precedente comma 2 sarà pubblicato sul sito web di Afam S.p.A. –per un periodo non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi- nelle seguenti ipotesi alternative:

a- non è stato istituito l'Elenco di cui al successivo art. 6;

b- nell'Elenco di cui al successivo art. 6 vi sono meno di cinque iscritti;

c- nell'Elenco non è stato possibile individuare dei professionisti in possesso delle specifiche competenze richieste per l'incarico;

d- in ogni caso di conferimento di incarichi il cui importo presunto sia pari o superiore ad Euro 40.000,00.

In tal caso, tutti coloro che abbiano i requisiti richiesti dall'avviso pubblico potranno partecipare alla selezione.

5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 4, i professionisti iscritti nell'Elenco di cui al successivo art. 6, in possesso delle specifiche competenze richieste per l'incarico, verranno informati della pubblicazione dell'avviso sul sito web di Afam S.p.A. attraverso una comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo indicato nell'istanza di iscrizione all'Elenco o Short List.

6. Qualora sia ritenuto opportuno, l'avviso di cui ai precedenti commi 2 e 4 potrà essere pubblicato, oltre che sul sito web della Società, anche su eventuali ulteriori mezzi di comunicazione, con facoltà di adozione di ogni altra adeguata modalità di diffusione aggiuntiva.

**ARTICOLO 5 – ELEMENTI NECESSARI E PROCEDURA DI VALUTAZIONE**

1. Sono requisiti necessari per la partecipazione alla procedura comparativa di cui al precedente art. 4:

a) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta ed essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica. Possono altresì partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea purché titolari del diritto soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, i cittadini di Paesi terzi titolari dello status di rifugiato ed i cittadini di Paesi terzi titolari dello status di protezione sussidiaria. Per tutti è richiesta un'adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta ed il possesso di tutti gli altri requisiti prescritti;

b) il godimento dei diritti civili e politici;

c) il possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

d) l'iscrizione ad Albi Professionali ovvero il possesso dei requisiti (di formazione, aggiornamento ecc.) che la normativa vigente al momento dell'assegnazione dell'incarico richiede per lo svolgimento della prestazione richiesta;

e) il possesso del requisito della comprovata esperienza professionale correlata al contenuto della prestazione richiesta ed all'esperienza nel settore -da dimostrare attraverso idoneo curriculum o con documentazione-;

2. Nell'avviso di selezione dovranno essere necessariamente individuati:

- un termine per la presentazione delle richieste economiche;

- dei criteri, certi e trasparenti, attraverso i quali verrà effettuata la comparazione delle offerte e le modalità di attribuzione dell'incarico.

3. In data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle domande da parte degli interessati, con decisione dell'Organo di Governo e di gestione della Società (Amministratore Unico o Amministratore delegato o Consiglio di Amministrazione) sarà

nominato, di norma fra il personale dipendente di Afam S.p.A., un Valutatore Unico o una Commissione di Valutazione. L'Organo di Governo della Società potrà, nella stessa determinazione, anche specificare i termini e le modalità di svolgimento delle operazioni di valutazione e quant'altro ritenuto utile e opportuno.

4. Al termine della valutazione verrà formata una graduatoria, da scorrere in caso di rinuncia.

5. L'Afam S.p.A. renderà noto il conferimento dell'incarico mediante comunicazione personale indirizzata al candidato vincitore della selezione, nonché mediante pubblicazione dell'esito della procedura sul sito web della Società, nella sezione Amministrazione trasparente, dando inoltre corso, se necessario, ad eventuali ulteriori oneri di pubblicazione previsti dalla legge.

#### **ARTICOLO 6 - ELENCO DEI PROFESSIONISTI O SHORT LIST**

1. E' in facoltà di Afam S.p.A. predisporre un Elenco dei professionisti (o Short List), suddiviso per tipologie di professionalità, dal quale attingere, con le modalità indicate al precedente art. 4, per l'assegnazione di incarichi da effettuarsi ai sensi del presente Regolamento, secondo criteri di imparzialità e pari opportunità.

2. La formazione dell'Elenco dei professionisti avviene previa adeguata pubblicità da effettuarsi mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web di Afam S.p.A.. L'avviso, oltre ad indicare le modalità ed i requisiti per l'iscrizione all'Elenco, deve contenere informazioni in ordine ai limiti di validità dello stesso, sia di carattere temporale che, eventualmente, di importo di affidamento, nonché alle modalità di formazione e di utilizzo da parte della Società.

3. Nell'avviso, di cui al precedente comma, andranno chiaramente esplicitate le modalità di accesso e permanenza degli operatori oltre ai criteri di funzionamento, aggiornamento, selezione e cancellazione, conformemente ai principi stabiliti dalla legge.

4. L'inserimento dei dati e del curriculum vitae nell'Elenco non comporta alcun diritto da parte del candidato ad ottenere incarichi professionali o collaborazioni presso la Società.

5. È onere di chi richiede o abbia ottenuto l'iscrizione nell'Elenco, comunicare tempestivamente ad Afam S.p.A. in forma scritta ogni variazione dei propri recapiti.

6. L'Elenco, di durata triennale, resta sempre aperto all'iscrizione dei professionisti dotati dei requisiti richiesti dalla Società ed è periodicamente aggiornato, con cadenza almeno annuale.

7. È in ogni caso obbligatorio per la Società procedere all'aggiornamento dell'Elenco, inserendo tutti coloro che né abbiano fatto regolare richiesta e possiedano i requisiti prescritti, prima di attingere dall' Elenco stesso per l'assegnazione di un incarico.
8. La Società può procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati da chi ha richiesto l'iscrizione all' Elenco.

#### **ARTICOLO 7 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E RELATIVA DISCIPLINA**

1. L'incarico conferito verrà formalizzato mediante un atto di natura contrattuale, eventualmente concluso anche per corrispondenza, nel quale sono specificati gli obblighi delle parti, anche attraverso il richiamo all'avviso inviato o pubblicato da Afam S.p.A. ed all'offerta economica e/o tecnica formulata dal professionista.
2. L'incarico è conferito, previa verifica della disponibilità del soggetto e previo accertamento dell'insussistenza di potenziali cause di incompatibilità/conflitti di interesse, sotto la condizione della permanenza, in capo al soggetto incaricato, dei requisiti generali e professionali disposti dal presente regolamento e nell'avviso di procedura comparativa di cui ai precedenti articoli.

#### **ARTICOLO 8 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

1. Coloro che presentano la propria candidatura, ai fini indicati nel presente regolamento, forniscono dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").
2. Il titolare del trattamento è Afam S.p.A. con sede legale in Foligno (PG), Piazza Ettore Giacomini, n. 30, il responsabile del trattamento è MARCO BITOCCHI.
3. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, ad Afam S.p.A. compete l'obbligo di fornire le seguenti informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati e delle notizie fornite.

##### Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che essi vengono acquisiti ai fini della successiva iscrizione in appositi Elenchi da utilizzare per l'eventuale conferimento dell'incarico di collaborazione/consulenza, ovvero per la formazione di una graduatoria all'esito della procedura comparativa, oltre che in adempimento di precisi obblighi di legge.



Dati sensibili

I dati forniti non rientrano normalmente tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 196/2003.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati personali non sono soggetti a diffusione, salvo quanto di seguito indicato.

Per il conseguimento delle finalità indicate al comma 1, Afam S.p.A. potrà comunicare tali dati, sia direttamente che tramite la loro messa a disposizione, secondo i casi e le modalità previste dal Regolamento, a:

- soggetti istituzionali con lo scopo di controllo e a banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
- ad autorità giudiziarie, di controllo e di vigilanza;
- al personale di Afam S.p.A. che cura il procedimento, al personale di Afam S.p.A. in forza ad altri uffici e/o a professionisti esterni che prestano attività di consulenza/assistenza in ordine al procedimento;
- a soggetti che operano con Afam S.p.A. per scopi istituzionali (revisori, consulenti legali, etc.), nonché a dipendenti del titolare del trattamento in qualità di incaricati;
- ad altri soggetti individuati come controinteressati sulla base del contenuto degli atti connessi, che richiedano l’accesso ai documenti, nei limiti e con le modalità di cui Legge n. 241/1990 e s.m.i. e al Regolamento di cui al D.P.R. 184/2006;

Si informa che, in adesione alla normativa in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti, Afam S.p.A. renderà pubblici gli elenchi dei propri collaboratori/consulenti sul sito istituzionale, indicando il nominativo dei soggetti percettori, l’oggetto, la durata ed il compenso erogato.

Relativamente ai suddetti dati, all’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del citato D.Lgs. n.196/2003, con la presentazione della candidatura, l'interessato acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

## **ARTICOLO 9 – ESCLUSIONI E DEROGHE**

Il presente regolamento non si applica:

- a) per individuare coloro che sono incaricati di comporre gli organismi di controllo interni della Società;
- b) a tutte le forme contrattuali di cui al D.Lgs. 276/2003 ss.mm.ii. ed, in genere, a forme di lavoro subordinato;
- d) alla partecipazione di esperti, in qualità di relatori a convegni pubblici o seminari organizzati da Afam S.p.A.;
- e) agli incarichi notarili ed a quelli conferiti a titolo di contratto d'opera intellettuale di tipo legale, per la rappresentanza ed il patrocinio nei giudizi dinanzi alle autorità giudiziarie;
- f) all'individuazione dei componenti di commissioni tecniche, commissioni di esame, gruppi di lavoro costituiti per lo svolgimento di attività istituzionali, anche delegate o previste da convenzioni stipulate con soggetti pubblici o privati;
- f) ad affidamenti aventi natura di contratti di appalto e ad ogni altra tipologia di affidamento soggetta a speciale disciplina di legge e sottratta all'autonomia regolamentare della Società.

2. In deroga a quanto previsto nei precedenti articoli, possono essere conferiti incarichi in via diretta, senza seguire la procedura di cui ai precedenti artt. 4 e 5:

- a) per ragioni di economicità, quando l'importo dell'incarico, al netto di IVA e di eventuali contributi obbligatori, sia inferiore ad € 1.000,00, previo esame del curriculum professionale dell'operatore;
- b) quando non abbiano avuto esito positivo le procedure comparative adottate ai sensi dei precedenti articoli;
- c) quando, per la peculiare natura dell'incarico, per l'oggetto della prestazione ovvero per le conoscenze, abilità, esperienze specifiche e/o qualificazioni professionali richieste, la scelta professionista o prestatore d'opera debba necessariamente essere basata su un rapporto

fiduciario ovvero risulti inopportuno ed infruttuoso il ricorso a procedure pubbliche di selezione;

d) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità e qualificazioni richieste;

e) in casi di particolare e comprovata urgenza, dovuta a esigenze non prevedibili, non imputabili alla Società e documentate dall'Organo di Governo e di gestione della Società (Amministratore Unico o Amministratore delegato o Consiglio di Amministrazione) che non rendano possibile il previo esperimento di procedure comparative.

3. Nei casi di cui al precedente comma 2, l'Organo di Governo e di gestione della Società (Amministratore Unico o Amministratore delegato o Consiglio di Amministrazione) dovrà:

A- fornire motivazione a giustificazione della scelta operata;

B- effettuare, ove possibile, la comparazione dei curricula professionali in possesso della Società, onde assegnare l'incarico al soggetto ritenuto più idoneo in ragione del compito da svolgere;

C- verificare la sussistenza, in capo al soggetto che si vuole incaricare, dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 5, comma 1, del presente Regolamento.

## **ARTICOLO 10 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del medesimo da parte dell'Amministratore Unico di Afam S.p.A. ed è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della Società.